

311

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sessione 1861.
—

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 14. Luglio 1862
dal Ministro di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

*Applicazione in Lombardia dell'art. 44. del Codice
Civile Sardo.*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Signori,

In Lombardia è attuato il nuovo Ordinamento Giudiziario, sono in vigore i ~~nuovi~~ Codici Penali e di Procedura penale del 20. novembre 1859, che ormai sono la legge penale comune a tutto il Regno, la sola finora attuata; epperò un gran passo si è segnato nella via dell'unificazione legislativa.

Il Codice Penale prescritto all'articolo 20 indicando le conseguenze delle condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita, stabilisce: che esse frangono seco la perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell'art. 44. del Codice civile delle antiche Provincie del Regno.

Non pure il Codice di Procedura penale avanti indicato all'art. 529 dispone, che: nel caso in cui la condanna condannaiva importasse la perdita dei diritti civili, si osservano le disposizioni degli articoli 52. a 58. inclusivamente del Codice civile delle antiche Provincie del Regno.

Il pubblicare in Lombardia puramente gli articoli del Codice civile Albertino ai quali fanno richiamo i suddetti Codici Penale e di Procedura penale, non sarebbe stata opera accennata perché

essendo ora tuttora in vigore il codice civile Austriaco, le disposizioni dei detti articoli del codice civile delle antiche provincie non trovavano il loro adempimento nelle altre disposizioni della legislazione civile di Lombardia.

Parre quindi da preferirsi il Divisamento di dettare speciali articoli i quali, mentre nella sostanza concordano con quelli citati nei codici penale e di procedura penale del 1859 sono per altra parte coordinati coi sistemi in materia civile, tuttora osservati nelle Provincie Lombarde.

Si colse poi quest' opportunità per rendere più esatta una disposizione della legge penale del 1859 e per ^{abrogare due} ~~tre~~ disposizioni del codice Albertino le quali più non concuonano colla misizza dei costumi della società moderna.

I motivi ~~della~~ dei singoli articoli del progetto già furono esposti nelle precedenti relazioni ed ampiamente discussi nell' altra camera Legislativa.

Io quindi mi restringerò a farvi preghiera perché vogliate dare favorevole il partito alla presente proposta di Legge, la quale, fu già approvata dal Senato del Regno, è urgentissima e necessaria a compiere l' ordinamento penale tutto attuato in Lombardia.

N.º 311.

Progetto di legge approvato dal Senato
presentato alla Camera dal Ministro dei
Regni Sardi e di Sicilia / Buforte /

Applicazione delle Leggi in Lombardia
dell'art. 64. del codice civile sendo per
gli effetti dell'articolo 20. del codice
penale

Senato del 14. luglio 1862.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 10. luglio 1862.

OGGETTO

Applicazione nelle provincie lombarde dell'art. 44. del codice civile sardo per gli effetti dell'articolo 20. del codice penale, e per alcune altre disposizioni relative ai medesimi articoli.

Articolo 1°

Nelle provincie lombarde, fino a che rimanga in vigore il codice civile ivi attualmente osservato (e disposizioni dell'articolo 44. del codice civile delle antiche provincie), stato pubblicato in Lombardia per gli effetti dell'articolo 20. del codice penale, saranno applicate colle seguenti norme.

Articolo 2°

Le condanne che traggono seco la perdita in tutto od in parte dei diritti indicati nell'articolo 20. del codice penale e nell'articolo 44. del codice civile per le antiche provincie, se pronunciate in giudizio contraddittorio, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili.

Articolo 3°

La disposizione dell'articolo precedente sarà anche applicabile a tutte le altre Provincie, dove è in vigore l'annunzio codice penale.

Articolo 4°

La perdita dei detti diritti trae seco anche l'annullamento delle disposizioni di ultima

volontà che il condannato avesse fatte anterior-
mente alla perdita stessa.

Articolo 5°

La successione nell'eredità del condannato o
nei beni soggetti a devoluzione che fossero da
lui posseduti si aprirà alla morte del medesimo
e a favore delle persone che a tale epoca vi si
trovassero chiamate.

Distinzione le persone che al momento della
perdita dei diritti civili di cui all'articolo 2.^o
o posteriormente fossero chiamate alla succes-
sione del condannato ed a raccogliere i detti
beni soggetti a devoluzione dovranno diritto di
ottenere l'aggiudicazione provvisoria coi
limiti ed obblighi portati nel § 308. del codice
civile vigente in Lombardia al quale effetto
avrà luogo lo stesso procedimento che è prescritto
per la liquidazione dell'eredità.

Articolo 6°

Le successioni cui fossero chiamate in tutto
o in parte coloro che abbiano incorsa la perdita
dei diritti specificati nel suddetto articolo 4.^o si
deferiranno alle persone che vi avrebbero diritto,
se quelli fossero premorti.

Articolo 7°

Le condanne in contumacia non producan-
no la perdita in tutto, od in parte dei diritti
accennati nell'articolo 20. del codice penale e
nell'articolo 44. del codice civile delle antiche
provincie se non dopo trascorsi cinque anni
dal giorno della pubblicazione della sentenza.
Durante questo periodo il condannato rimarrà

6
privo dell'esercizio di essi diritti e i suoi
beni saranno amministrati da un curatore.

Articolo 8^o

Se il condannato in contumacia si presenti,
o sia carcerato, oppure muoia entro i cinque
anni dalla pubblicazione della sentenza,
questa si avrà come non avvenuta.

Articolo 9^o

Giuduti i cinque anni di cui nel precedente
articolo sovra che il condannato in contumacia
sia si presentato o sia stato carcerato avranno
luogo gli effetti dell'articolo 8^o, se presentato, in confor-
mità degli articoli precedenti.

Ma se posteriormente egli sia con nuova
sentenza assolto, o condannato a pena non
producente la perdita dei diritti di cui all'arti-
colo suddetto, egli rientrerà nel pieno esercizio
dei diritti stessi, e sarà reintegrato nei propri
beni in conformità al disposto del § 519. del
citato codice civile.

Articolo 10.

Sono abrogati gli articoli 57. e 58. del predetto
codice civile vigente nelle contine provinciali
del Regno.

data 12. luglio 1862

Il Vice Presidente del Senato.
C. Narvaud